

Primato dei consorzi nazionali sui sistemi alternativi?

Secondo PolieCo, la gerarchia è stata riconosciuta in una recente sentenza del dal TAR Lazio. La nota del Consorzio.

5 agosto 2021 08:35

Riportiamo integralmente la nota inviataci dal Consorzio PolieCo in merito alla recente sentenza del TAR del Lazio sul ricorso contro il riconoscimento di Ecopolietilene ([leggi articolo](#)).

Il Tar del Lazio (27 luglio 2021, n. 8985) nell'accogliere parzialmente il ricorso in parte qua per l'annullamento del provvedimento adottato dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, avente ad oggetto il riconoscimento di tale sistema alternativo Ecopolietilene, ha tra l'altro sostanzialmente riconosciuto, rispetto alla percentuale di rifiuti annualmente da vedersi riciclati, il primato del solo Polieco quale gestore dei rifiuti nazionale ed istituzionale nello "waste management" di quanto generato nella filiera dei beni a base di polietilene.



Secondo il TAR Lazio mentre al Polieco è riservata l'attribuzione di un onere di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti a base di polietilene con riferimento ai correlati beni come immessi su tutto il mercato nazionale – cosa che peraltro fino ad oggi il Consorzio ha ampiamente onorato, superando di gran lunga gli obiettivi stabiliti con il decreto ministeriale del 1998 – residualmente al sistema alternativo è lasciata la cura di una percentuale riferita ai soli suoi iscritti.

Viene così confermata una gerarchia nei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti:

A) da un lato la soluzione istituzionale e a valenza nazionale, vale a dirsi quella offerta orizzontalmente dal legislatore attraverso i consorzi nazionali istituiti dallo stesso (nel caso di specie il PolieCo) come luoghi giuridici di adempimento generale ed ordinario per le imprese rispetto alle obbligazioni ambientali loro incombenti - e quindi a valere per la platea degli imprenditori nella filiera dei beni e dei rifiuti da questi generati nel caso si tratti di polietilene -, che riguarda la totalità dell'immesso al consumo su tutto il territorio nazionale da chiunque operi nel settore;

B) da un altro lato la soluzione accessoria e a valenza minore, vale a dirsi quella offerta verticalmente attraverso i soggetti autonomamente costituitisi (nel caso di specie Ecopolietilene) come luoghi giuridici di adempimento particolare ed alternativo per imprese rispetto alle obbligazioni ambientali loro incombenti - e quindi a valere per i soli imprenditori

aderenti tra quelli della filiera dei beni e dei rifiuti da questi generati nel caso si tratti di polietilene -, che riguarda però il solo immesso al consumo dei propri aderenti.

Due livelli insomma di tutela e responsabilità ambientale: il primo quello del PolieCo a valenza generale - e quindi più gravoso - il secondo quello di Ecopolietilene a valenza particolare. Un po' di ordine giuridico finalmente precisato nella doverosamente costruttiva dialettica tra i soggetti chiamati a tutelare il bene ambiente.

Testo a cura di PolieCo

© Polimerica - Riproduzione riservata